

Statuto dell'Associazione
Porta Aperta APS

Art.1) Denominazione, Sede e Durata.

1.1. E' costituita, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni non riconosciute, l'Associazione "Porta Aperta - APS" (di seguito: Associazione).

1.2. Porta Aperta - APS ha sede legale a Cavazzo Carnico (33020 - Udine), frazione Cesclans, presso il villaggio scout "CUEL DAL NIBLI" e può aprire sedi operative ovunque sul territorio nazionale.

1.3. Il trasferimento della sede sociale, all'interno del medesimo comune, non comporta modifica statutaria.

1.4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2) Scopi e attività.

2.1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione svolge in via principale e prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale, previste dall'art. 5, co. 1, del D. Lgs. n. 117/2017, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore e, nel dettaglio, quelle di cui alle lettere:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

2.2. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale. L'associazione è un'istituzione di volontariato, apolitica, promossa da persone di formazione scoutistica, che persegue la promozione di attività sociali, culturali, assistenziali. L'associazione si propone di offrire aiuto formativo, morale e logistico ovvero educazione fisica, morale, civica e spirituale, senza distinzione alcuna di sesso, etnia, religione, condizione sociale e fisica, con particolare riguardo allo sviluppo dello spirito d'iniziativa, dell'autodisciplina dell'autonomia di pensiero, della dignità propria e degli altri, della capacità di assunzione di responsabilità e di impegno, del rispetto per la natura e la salvaguardia dell'ambiente, nonché della solidarietà umana verso chiunque altro.

2.3. In particolare, l'Associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività specifiche:

- sensibilizzazione agli ideali dello scoutismo fornendo attrezzature, logistica, l'utilizzo di strutture immobiliari (proprie o anche di terzi) necessarie per lo svolgimento delle attività educative;
- attuazione di iniziative culturali e di formazione, con riferimento prioritario a quelle di ispirazione cattolica ed in particolare quelle coerenti lo spirito scoutistico;
- partecipazione e organizzazione di incontri tesi alla divulgazione di conoscenze storiche e naturalistiche, esperienze scout, conoscenze tecniche;
- valorizzazione della località e del territorio attraverso il recupero, la riscoperta e la diffusione della cultura della storia e dell'arte, con il coinvolgimento di cittadini, associazioni, aziende, enti pubblici e privati;



- gestione, senza fini di lucro, di complessi turistici tecnicamente attrezzati di proprietà o di terzi (date in affitto, uso o godimento all'associazione) e promozione dell'utilizzo di detti beni da parte di cittadini;
- cura di terreni, aree boschive e relative strutture proprie e/o altrui;
- promozione di scambi culturali e del turismo;
- ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

Le attività dell'Associazione rientrano, per un tanto, tra quelle di cui all'art.5, comma 1, lett. i), lett. k) e q) del D. Lgs. n. 117/2017.

2.4. Fondamento essenziale di questa attività associativa è un apporto di collaboratori volontari tale da consentire un contenimento significativo dei costi di gestione delle varie iniziative ed in particolare di quelli relativi alla conduzione dei complessi gestiti, economia che potrà essere tradotta in una riduzione dei costi eventualmente da addebitare ai beneficiari delle attività.

2.5. L'Associazione può porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti previsti dalla legge.

2.6. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 36 del Codice del terzo settore e da altre disposizioni di legge in materia.

2.7. L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale e provvedimenti attuativi, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'Associazione. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme di legge e delle tipologie di entrate previste nel presente Statuto.

Art. 3) Norme sull'ordinamento interno.

3.1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, favorendone la partecipazione sociale e senza discriminazioni di qualsivoglia natura. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Art.4) Soci.

4.1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche le quali, aderendo alle finalità istituzionali dell'Associazione, condividendone lo spirito e gli ideali, intendano collaborare al loro raggiungimento.

4.2. Possono essere altresì soci dell'Associazione anche altri enti del Terzo Settore, enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

4.3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo determinato, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

4.4. Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Art. 5) Diritti e doveri dei Soci.

5.1. I soci hanno diritto di:

a) partecipare in Assemblea con diritto di parola e di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi, di venire informati sui corsi, seminari, dibattiti, convegni ed ogni iniziativa intrapresa, frequentare i locali dell'Associazione e beneficiare dei servizi resi all'interno delle strutture;

c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, il Socio deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede – in assenza di giustificati motivi ostativi - entro il termine massimo di 15 giorni successivi.

5.2. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci che risultino iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, sempreché essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota sociale è annuale, non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato.

5.3. I Soci hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione;

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare la quota associativa nella misura e nei termini annualmente fissati dagli organi dell'Associazione.

5.4. Le quote e i contributi associativi non sono rimborsabili, né trasferibili né rivalutabili. La qualità di Socio è intrasmissibile.

Art. 6) Procedura di ammissione.

6.1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni e a partecipare alla vita associativa, nonché l'esplicita adesione allo spirito di solidarietà dell'Associazione.

6.2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Esso deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

6.3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 15 giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

6.4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 15 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art. 7) Cause di cessazione del rapporto associativo.

7.1. La qualità di Socio si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b) mancato pagamento della quota associativa entro i termini fissati dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti i Soci entro un termine congruo per poter provvedere al versamento.

7.2. Il Socio può invece essere escluso dall'Associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

7.3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso il Socio escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e

non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, il Socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso; egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari, ma non ha diritto di voto.

7.4. Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8) Dei volontari e delle attività di volontariato.

8.1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

8.2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

8.3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

8.4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

8.5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 9) Organi dell'Associazione.

9.1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017;

e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

9.2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata ai criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10) Assemblea dei soci.

10.1. L'Assemblea dei Soci rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni – ove regolarmente assunte – obbligano tutti, anche i non intervenuti o i dissenzienti. Le eventuali impugnazioni devono essere proposte ai sensi e nei termini di legge.

10.2. Ogni socio ha diritto ad un voto nell'assemblea ed ha diritto di eleggere gli organi dell'Amministrazione. Il socio può farsi rappresentare per delega. Ciascun intervenuto può portare al massimo tre deleghe, oltre al voto proprio.

10.3. Con modalità previste da apposito Regolamento, i Soci che non possono partecipare fisicamente all'Assemblea hanno facoltà di intervenire in ogni sua fase, votazioni comprese, a distanza, utilizzando strumenti tecnologici adeguati (teleconferenza, reti telematiche, etc.). L'utilizzo di tali strumenti deve garantire la sicurezza del voto, laddove prevista.

Art. 11) Convocazione dell'Assemblea.

11.1. L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione ed è composta da tutti i soci. Essa è l'organo sovrano ed è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio.

11.1. L'Assemblea può inoltre essere convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo di almeno 1/10 dei soci;
- c) su richiesta motivata dell'organo di controllo o di revisione, ove nominato.

11.2. La convocazione deve pervenire per iscritto ai Soci tramite lettera o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, almeno 5 giorni prima dell'adunanza. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre agli argomenti all'ordine del giorno.

11.3. La convocazione avviene a cura del Consiglio Direttivo e l'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso da quello della sede legale.

11.4. L'Assemblea può riunirsi anche in videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

11.5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

11.6. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 12) Assemblea: competenze e quorum

12.1. E' compito inderogabile dell'Assemblea ordinaria:

- a) eleggere e revocare, a scrutinio segreto, i membri del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
- b) eleggere e revocare, a scrutinio segreto, i componenti dell'organo di controllo;
- c) eleggere e revocare, a scrutinio segreto, i componenti dell'organo di revisione;
- d) la discussione e l'approvazione del programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso assieme al bilancio di previsione;
- e) la discussione e l'approvazione del bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- f) discutere e deliberare sui regolamenti interni;
- g) discutere e deliberare sulle direttive orientative per il Consiglio Direttivo;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione, garantendo al ricorrente la più ampia garanzia del contraddittorio e deliberando in merito con votazione a scrutinio segreto;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto e alla Legge;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
- k) deliberare su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

12.2. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione se è presente, in proprio o per delega, la maggioranza dei Soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o per delega, e la deliberazione è valida se viene approvata con il voto della maggioranza dei votanti presenti.

12.3. E' compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento e alla devoluzione del patrimonio o alla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione,

c) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto di sua competenza.

12.4. I soci sono convocati, a cura del Presidente, in Assemblea generale straordinaria qualora motivi gravi o urgenti lo richiedano.

12.5. Fatto salvo quanto previsto dai punti 12.6 e 12.7 successivi, l'assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera a maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12.6. In caso di trasformazione, fusione, scissione, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

12.7. In caso di scioglimento e liquidazione vale quanto disposto dal successivo art. 24.

Art. 13) Consiglio Direttivo.

13.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di sette Soci eletti dall'Assemblea dei Soci. Il numero di detti consiglieri sarà fissato dall'assemblea quando procederà alla elezione.

13.2. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni ed ogni suo componente è rieleggibile.

13.3. Per la validità delle sue delibere è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

13.4. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, ove nominati, anche i componenti dell'organo di controllo e dell'organo di revisione. A tal fine devono essere loro comunicati per tempo il luogo e la data della riunione.

13.5. Con modalità previste da apposito Regolamento, i componenti del Consiglio Direttivo e, ove nominati, i componenti dell'organo di controllo e dell'organo di revisione che non possono partecipare fisicamente alla riunione hanno la facoltà di intervenire in ogni sua fase, votazioni comprese, a distanza, utilizzando strumenti tecnologici adeguati (teleconferenza, reti telematiche, etc.). L'utilizzo di questi strumenti deve garantire la segretezza del voto, laddove prevista.

13.6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, è presieduta da altro componente individuato tra i presenti. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato presso la sede dell'Associazione.

13.7. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, per dimissioni o altre cause, subentreranno di diritto ai dimissionari i primi candidati non eletti, secondo l'ordine dei voti ricevuti nel corso dell'elezione; nel caso di parità la precedenza spetta al candidato più anziano di età. Qualora la lista dei primi non eletti a cui attingere fosse esaurita, il Consiglio convoca l'assemblea ordinaria per eleggere i membri da sostituire.

13.8. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria per procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 14) Funzioni, convocazione e competenze del Consiglio Direttivo.

14.1. Il Consiglio Direttivo svolge funzioni di coordinamento per la gestione dell'Associazione. Esso ha facoltà di compiere tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria che ritenga opportuno per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge o lo Statuto riservano tassativamente all'Assemblea. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono apponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

14.2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da un terzo dei suoi componenti ogni qualvolta lo si reputi opportuno. La convocazione è fatta a mezzo di avviso scritto, il quale deve

pervenire ai componenti almeno 5 giorni prima della data della riunione e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipino tutti i componenti.

14.3. Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) attuare le delibere dell'Assemblea dei Soci;
- b) organizzare e convocare l'Assemblea, tenendo conto delle esigenze dei Soci e spostandone la sede ad ogni convocazione;
- c) redigere l'ordine del giorno dell'Assemblea. Può inserire in tale ordine del giorno argomenti eventualmente presentati, con motivata richiesta scritta, da almeno un decimo dei Soci;
- d) predisporre il bilancio di previsione con definizione delle quote sociali annuali, nonché della programmazione economica dell'esercizio;
- e) redigere il programma di attività per l'anno sociale;
- f) gestire le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dell'art. 13 e dell'art. 87 del D. Lgs. 117/2017;
- g) predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, nonché la relazione sull'attività svolta;
- h) nominare, tra i suoi componenti, il Presidente dell'Associazione, con poteri di firma e di rappresentanza in ogni ambito, anche giudiziale;
- i) nominare, tra i suoi componenti, un Vice-Presidente;
- j) nominare, tra i suoi componenti, un segretario e un Tesoriere, anche cumulando le funzioni di Segretario e Tesoriere nella stessa persona;
- k) deliberare finanziamenti per singole iniziative prese a livello locale, ottemperando alle direttive dell'Assemblea dei Soci;
- l) predisporre i regolamenti interni da sottoporre al voto dell'Assemblea;
- m) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- n) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con i collaboratori e consulenti esterni;
- o) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- p) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- q) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- r) adottare ogni altro provvedimento che sia ad essa attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- s) adottare, in genere, tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

14.4 Alle riunioni del consiglio direttivo che trattano materie inerenti ai complessi ricettivi in gestione alla associazione, possono venir invitati a partecipare, con funzione informativa e consultiva, i gestori dei complessi medesimi.

Art. 15) Il Presidente.

15.1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

15.2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

15.3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

15.4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

15.5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, salvo ratifica alla prima adunanza consiliare;

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

15.6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro componente.

Art. 16) – Vicepresidente

16.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17) – Segretario e Tesoriere

17.1. Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, cercando di individuare la persona che, per capacità e competenza, possa dare un maggiore affidamento in tale funzione. Il Segretario cura la redazione e la conservazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

17.2. Il Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, cercando di individuare la persona che, per capacità e competenza, possa dare un maggiore affidamento in tale funzione. Il Tesoriere provvede alla tenuta delle scritture contabili ed alla conservazione della relativa documentazione.

17.3. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere svolte dalla stessa persona.

Art. 18) Organo di controllo.

18.1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. L'organo di controllo rimane in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

18.2. I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2, c.c.. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

18.3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001 qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1, D. Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

18.4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, possono chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo notizia sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19) Organo di revisione.

19.1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

19.2. L'organo di revisione rimane in carica 3 anni e il suo componente è rieleggibile.

19.3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

19.4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

19.5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Two handwritten signatures in dark ink, one appearing to be 'S' and the other 'A', located at the bottom right of the page.

19.6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione

Art. 20) Patrimonio ed entrate dell'Associazione.

20.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili acquistati od acquisiti in virtù di donazioni o lasciti;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia legittima titolare.

20.2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote annuali associative versate dai Soci;
- b) contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione;
- f) eventuali entrate per attività di raccolta fondi;
- g) proventi di marginali attività produttive e commerciali eventualmente esercitate.

20.3. Il patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, erogazioni, contributi, entrate comunque denominate, eventuali utili o avanzi di gestione, beni mobili ed immobili, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2.

Art. 21) Divieto di distribuzione degli utili

21.1. Ai fini di cui al precedente art. 20, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte o consentite dalla legge.

Art. 22) Esercizio sociale e Bilancio.

22.1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

22.2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio in conformità alla modulistica di legge, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio deve, poi, essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

22.3. L'Associazione deve redigere il Bilancio d'esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nel caso in cui l'Associazione abbia dei ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti di legge, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. L'organo di amministrazione documenta altresì il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

22.4. Il Bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo è redatto ricorrendo alla stessa modulistica utilizzata per il bilancio consuntivo, e deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, ossia le iniziative cui si vuole dare attuazione, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

22.5. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 23) Libri sociali e registri.

23.1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

23.2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

23.3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

23.4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

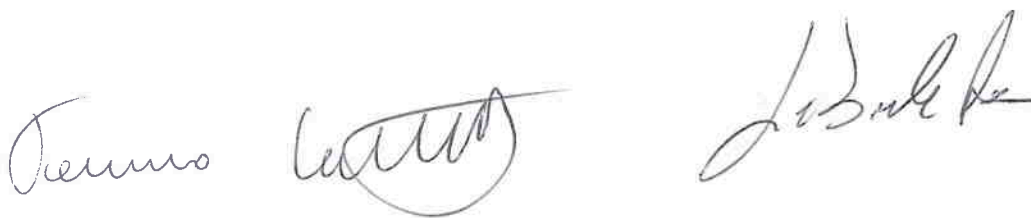
Art. 24) Scioglimento e devoluzione del patrimonio.

24.1. L'Assemblea straordinaria dei Soci può deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori stabilendone i poteri. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta di convocazione dell'Assemblea dei Soci avente ad ordine del giorno lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci aventi diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

24.2. L'Assemblea che delibera sullo scioglimento, delibera anche sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 25) Disposizioni generali.

25.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, degli eventuali regolamenti interni, si fa riferimento alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Three handwritten signatures in blue ink are displayed horizontally. The first signature on the left is cursive and appears to read 'Dennis'. The middle signature is more stylized and circular. The signature on the right is also cursive and appears to read 'L. S. ...'.